

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 9 aprile 2005

Si pubblica normalmente il 10, 18 e 20 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 369/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 232 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo la modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO**PARTE I****LEGGI REGIONALI**

LEGGI REGIONALE 31 marzo 2005, n. 14.

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon.

Pag. 6

LEGGI REGIONALE 31 marzo 2005, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11
(Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle
Regioni Lazio e Toscana) Pag. 9

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2005, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3
(Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio
delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge
lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) Pag. 14

**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEGLI ASSESSORI**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 112.

Articolo 53, legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. Fondo regionale per la progettazione. Modifica allegato A) deliberazione Giunta regionale 7 marzo 2003, n. 177 Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 114.

Accordo procedimentale: Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Procedura di formazione dei piani di recupero urbanistico Pag. 18

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 142.

Legge regionale 10 agosto 1987, n. 47. Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Comune di Oriolo Romano (VT), Piano Insediamenti Produttivi in zona D1 sulla strada provinciale Bassanese Pag. 27

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

14 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 14 FEB. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - CIOCCHETTI - FORMISANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 114 -


OGGETTO:

Accordo Procedimentale: Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma -
Procedura di formazione dei piani di recupero urbanistico.



Oggetto: Accordo Procedimentale: Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma – Procedura di formazione dei piani di recupero urbanistico.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

Premesso

- che la Variante Generale del Comune di Roma denominata "Piano delle Certezze", adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 92 del 29.05.1997 e controdedotta con deliberazione C.C. n. 176 del 9.11.2000, ha individuato 80 nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare urbanisticamente e ha definito la procedura di recupero attraverso la predisposizione di un Avviso pubblico;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 263 del 27.01.2001, ha approvato l'Avviso pubblico per la formazione dei piani di recupero e ha previsto la perimetrazione degli 80 nuclei come atto conclusivo;
- che ad esito dell'Avviso pubblico sono state presentate proposte di piani preliminari relativi a 68 nuclei ex abusivi da parte di Consorzi appositamente costituiti;
- che il suddetto Avviso pubblico non è stato oggetto di esame da parte della Regione;
- che il Piano delle Certezze è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 856 del 10.9.2004;
- che nel parere tecnico allegato alla suddetta Delibera, la individuazione degli 80 nuclei non è stata "(...) oggetto di specifico provvedimento di valutazione tecnico-amministrativa in quanto privi di specifica perimetrazione che li individui dal punto di vista tecnico ed amministrativo (...)", pur nella condivisione del meccanismo partecipativo che il Comune intende adottare per la soluzione dei cosiddetti "toponimi" consistente nella procedura dell'Avviso pubblico sopra esposta;

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 19/20 marzo 2003, ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Generale nel quale sono stati individuati, con apposito segno grafico, i suddetti nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare e vengono disciplinate le modalità di trasformazione di detti nuclei nell'art. 51 delle NTA;
- che tale individuazione con segno grafico costituisce perimetrazione ai sensi della L.R. 28/80;
- che il nuovo PRG è stato pubblicato per essere osservato ai sensi della L. 1150/42 dal 3.9.2003 al 3.11.2003;
- che i tempi richiesti dal procedimento di formazione del predetto PRG non sono coerenti con le aspettative dei destinatari;
- **Vista** la decisione n.140 del 21.7.2004 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo Procedimentale ex art. 15 L. 241/90 (che dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune") da stipularsi tra la Regione Lazio e il Comune di Roma al fine di disciplinare le procedure di formazione dei Piani attuativi attraverso la collaborazione tra i due Enti anticipando, in tal modo, la conclusione della manovra urbanistica relativa al recupero dei nuclei abusivi;

Premesso inoltre

- che, con nota n. 13430 del 8.10.04, il comune di Roma - Dipartimento VI - U.O. n. 2, ha trasmesso agli uffici regionali la deliberazione di Giunta 140/04 con allegato il quadro unitario dei nuclei abusivi contenuto nel nuovo PRG, che costituisce indispensabile riferimento per l'esame dei Piani Particolareggiati in variante al vigente strumento urbanistico;
- che, dagli altri atti allegati allo schema di deliberazione trasmesso, si evince che la manovra urbanistica in oggetto riguarda 82 nuclei di cui 43 rientrano nella prima fase di attuazione, 18 nella seconda fase e, per i restanti nuclei, non è stata presentata alcuna proposta o sono interessati da altri strumenti urbanistici;
- che per i primi 43 nuclei sono state presentate 39 proposte per una superficie territoriale di 14.158.536 mq, 6.133.566 mc esistenti e 2.428.401 mc aggiuntivi, per un totale di 65.519 abitanti (esistenti e aggiuntivi);
- che i Piani attuativi, relativi alle prime due fasi, saranno adottati dal Consiglio Comunale a gruppi omogenei mentre i rimanenti saranno adottati nella pianificazione generale in fase di controdeduzione;




- che l'art. 3 dell'Accordo prevede la collaborazione fra Regione e Comune consistente nell'espletamento di apposite Conferenze di Servizi nella fase della pianificazione (prima dell'adozione e prima della controdeduzione da parte del Consiglio Comunale);

Considerato

- Che la Regione condivide la manovra urbanistica relativa al recupero dei nuclei abusivi, considerato elemento primario per la razionalizzazione delle periferie romane;
- che, nell'ambito di tale condivisione, il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 7 del 13.05.2004 che, tra l'altro, determina la possibilità di realizzare interventi sulle aree inedificate finalizzati alla riqualificazione urbanistica attraverso comparti o comprensori d'iniziativa pubblica o privata fissando norme e modalità di intervento;
- che nella stessa legge viene determinato che "(...) *la nuova volumetria deve essere compresa all'interno del fabbisogno complessivo dello strumento urbanistico generale approvato o adottato*";
- che il nuovo PRG del Comune, allegato allo schema di deliberazione trasmesso dagli uffici comunali, contiene tutti gli atti per la definizione della consistenza attuale dei nuclei abusivi e per la definizione dell'incremento volumetrico che è stato inserito all'interno del fabbisogno complessivo;
- che il metodo della copianificazione può essere certamente contrassegnato dalla conclusione di accordi "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (art. 15 L. n. 241/90), al fine di offrire flessibilità e reale dialettica alle procedure ed incidere, in modo condiviso, sui criteri tecnici ed operativi finalizzati a consentire una migliore qualità urbanistico-ambientale;
- che tale metodo può utilmente oggettivarsi nelle Conferenze di cui all'art. 3 del su richiamato schema di Accordo, con l'avvertenza, peraltro, che queste ultime non possono in ogni caso tradursi, di fatto, in "accordi sostitutivi" del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici e stravolgere così la dialettica, normativamente prevista, delle distinte competenze comunali e regionali (adozione - approvazione) - con ciò, da un lato, venendo meno al principio di tipicità degli atti amministrativi e, dall'altro, confinando i citati provvedimenti a mera formalizzazione ed esternazione di decisioni altrove assunte;

Ritenuto

- per quanto sopra, che la funzione di dette Conferenze debba essere opportunamente circoscritta, talché queste siano preordinate precipuamente ed esclusivamente a "filtrare" i criteri, gli obiettivi e le modalità di massima che sovrintendono ai contenuti strutturali e programmatici dei piani di cui trattasi, nell'ambito di un disegno unitario ed in vista di un risultato di interesse comune - impregiudicata comunque l'autonomia decisionale esplicatesi nelle fasi procedurali e nei provvedimenti di rispettiva competenza;



114

4 FEB. 2005

9

Esperita la procedura di concertazione delle parti sociali

Delibera

- a) di approvare lo schema di Accordo Procedimentale ex art. 15 L. 241/90, allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 21.7.2004 con le modifiche motivate nelle premesse e che si allega alla presente deliberazione;
- b) di autorizzare il Presidente della Regione alla sottoscrizione dell'Accordo Procedimentale ex art. 15 L. 241/90: **Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare individuati dal Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma - Procedura di formazione dei piani di recupero urbanistico.**

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

14 FEB. 2005





114
DEL 14 FEB. 2005

**Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare individuati dal
Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma
Procedura di formazione dei piani di recupero urbanistico.**

Allegato

**SCHEMA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE
(EX ART. 15 legge n. 241/90)**



Addì.....

TRA

La Regione Lazio, in persona di.....,
di seguito denominata "Regione";

E

Comune di Roma, in persona di.....,
di seguito denominato "Comune";

Premesso

- che la Variante Generale del Comune di Roma denominata "Piano delle Certezze", adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 92 del 29.05.1997 e controdedotta con deliberazione C.C. n. 176 del 9.11.2000, ha individuato 80 nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare urbanisticamente e ha definito la procedura di recupero attraverso la predisposizione di un Avviso pubblico;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 263 del 27.01.2001, ha approvato l'Avviso pubblico per la formazione dei piani di recupero e ha previsto la perimetrazione degli 80 nuclei come atto conclusivo;
- che ad esito dell'Avviso pubblico sono state presentate proposte di piani preliminari relativi a 68 nuclei ex abusivi da parte di Consorzi appositamente costituiti;
- che il suddetto Avviso pubblico non è stato oggetto di esame da parte della Regione;



- che il Piano delle Certezze è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 856 del 10.9.2004;
- che nel parere tecnico allegato alla suddetta Delibera, la individuazione degli 80 nuclei non è stata "(...) oggetto di specifico provvedimento di valutazione tecnico-amministrativa in quanto privi di specifica perimetrazione che li individui dal punto di vista tecnico ed amministrativo (...)", pur nella condivisione del meccanismo partecipativo che il Comune intende adottare per la soluzione dei cosiddetti "toponimi" consistente nella procedura dell'Avviso pubblico sopra esposta;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 19/20 marzo 2003, ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Generale nel quale sono stati individuati, con apposito segno grafico, i suddetti nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare e vengono disciplinate le modalità di trasformazione di detti nuclei nell'art. 51 delle NTA;
- che tale individuazione con segno grafico costituisce perimetrazione ai sensi della L.R. 28/80;
- che il nuovo PRG è stato pubblicato per essere osservato ai sensi della L. 1150/42 dal 3.9.2003 al 3.11.2003;
- che i tempi richiesti dal procedimento di formazione del predetto PRG non sono coerenti con le aspettative dei destinatari;
- **Vista** la decisione n.140 del 21.7.2004 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo Procedimentale ex art. 15 L. 241/90 (che dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune") da stipularsi tra la Regione Lazio e il Comune di Roma al fine di disciplinare le procedure di formazione dei Piani attuativi attraverso la collaborazione tra i due Enti anticipando, in tal modo, la conclusione della manovra urbanistica relativa al recupero dei nuclei abusivi;

Premesso inoltre

- che, con nota n. 13430 del 8.10.04, il comune di Roma - Dipartimento VI - U.O. n. 2, ha trasmesso agli uffici regionali la deliberazione di Giunta 140/04 con allegato il quadro unitario dei nuclei abusivi contenuto nel nuovo PRG, che costituisce indispensabile riferimento per l'esame dei Piani Particolareggiati in variante al vigente strumento urbanistico;
- che, dagli altri atti allegati allo schema di deliberazione trasmesso, si evince che la manovra urbanistica in oggetto riguarda 82 nuclei di cui 43 rientrano nella prima fase di attuazione, 18 nella seconda fase e, per i restanti nuclei, non è stata presentata alcuna proposta o sono interessati da altri strumenti urbanistici;



- che per i primi 43 nuclei sono state presentate 39 proposte per una superficie territoriale di 14.158.536 mq, 6.133.566 mc esistenti e 2.428.401 mc aggiuntivi, per un totale di 65.519 abitanti (esistenti e aggiuntivi);
- che i Piani attuativi, relativi alle prime due fasi, saranno adottati dal Consiglio Comunale a gruppi omogenei mentre i rimanenti saranno adottati nella pianificazione generale in fase di controdeduzione;
- che l'art. 3 dell'Accordo prevede la collaborazione fra Regione e Comune consistente nell'espletamento di apposite Conferenze di Servizi nella fase della pianificazione (prima dell'adozione e prima della controdeduzione da parte del Consiglio Comunale);

Considerato

- Che la Regione condivide la manovra urbanistica relativa al recupero dei nuclei abusivi, considerato elemento primario per la razionalizzazione delle periferie romane;
- che, nell'ambito di tale condivisione, il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 7 del 13.05.2004 che, tra l'altro, determina la possibilità di realizzare interventi sulle aree inedificate finalizzati alla riqualificazione urbanistica attraverso comparti o comprensori d'iniziativa pubblica o privata fissando norme e modalità di intervento;
- che nella stessa legge viene determinato che *"(...) la nuova volumetria deve essere compresa all'interno del fabbisogno complessivo dello strumento urbanistico generale approvato o adottato"*;
- che il nuovo PRG del Comune, allegato allo schema di deliberazione trasmesso dagli uffici comunali, contiene tutti gli atti per la definizione della consistenza attuale dei nuclei abusivi e per la definizione dell'incremento volumetrico che è stato inserito all'interno del fabbisogno complessivo;
- che il metodo della copianificazione può essere certamente contrassegnato dalla conclusione di accordi "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (art. 15 L. n. 241/90), al fine di offrire flessibilità e reale dialettica alle procedure ed incidere, in modo condiviso, sui criteri tecnici ed operativi finalizzati a consentire una migliore qualità urbanistico-ambientale;
- che tale metodo può utilmente oggettivarsi nelle Conferenze di cui all'art. 3 del su richiamato schema di Accordo, con l'avvertenza, peraltro, che queste ultime non possono in ogni caso tradursi, di fatto, in "accordi sostitutivi" del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici e stravolgere così la dialettica, normativamente prevista, delle distinte competenze comunali e regionali (adozione - approvazione) - con ciò, da un lato, venendo meno al principio di tipicità degli atti amministrativi e, dall'altro, confinando i citati provvedimenti a mera formalizzazione ed esternazione di decisioni altrove assunte;



Ritenuto

- per quanto sopra, che la funzione di dette Conferenze debba essere opportunamente circoscritta, talché queste siano preordinate precipuamente ed esclusivamente a "filtrare" i criteri, gli obiettivi e le modalità di massima che sovrintendono ai contenuti strutturali e programmatici dei piani di cui trattasi, nell'ambito di un disegno unitario ed in vista di un risultato di interesse comune – impregiudicata comunque l'autonomia decisionale esplicatesi nelle fasi procedurali e nei provvedimenti di rispettiva competenza;

Tutto quanto sopra premesso, visto, considerato e ritenuto, tra le parti in epigrafe si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche al fine di meglio individuare e definire le reali intenzioni delle parti sottoscrittrici.

Art. 2

Il Comune, avendo già localizzato le aree interessate dai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare con il nuovo P.R.G. adottato con delibera CC n. 33/2003, successivamente sottoposto a pubblicazione ex art. 9 L. 1150/42, si impegna ad adottare, per fasi successive, temporalmente distinte, Varianti al vigente P.R.G. con i contenuti di cui all'art. 9 della L.R. 28/80, per gruppi omogenei, per contiguità, od altro criterio simile, man mano che le progettazioni avviate con il Bando pubblico di cui in premessa, ovvero quelle definite con iniziativa pubblica, vengono a puntuale definizione.

Il Comune potrà altresì ricorrere alla procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 Dlgs 267/00, fermi restando i criteri tecnici e urbanistici fissati nella manovra complessiva di recupero, nel caso dello stanziamento di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere di urbanizzazione e di altre opere pubbliche, che configurino una compartecipazione pubblico-privato.

Art. 3

Il Comune e la Regione si impegnano a realizzare quanto previsto sub art. 2), comma 1, previo espletamento di apposite conferenze "*predecisorie*", che – impregiudicata l'autonomia decisionale che si esplica nelle fasi procedurali e nei provvedimenti di rispettiva competenza - consentano di filtrare i criteri, gli obiettivi e le modalità di massima che debbono presiedere ai contenuti strutturali e programmatici degli atti di pianificazione di cui trattasi.



Art. 4

La Regione - consapevole della particolare valenza sociale dell'iniziativa urbanistica de qua, possedendo il quadro unitario sia della manovra urbanistica specifica qui trattata che di quella complessiva (così come risulta dalla delibera CC n. 33/03 di adozione del nuovo P.R.G.) che è allegato alla delibera Giunta Comunale n.140 del 21.7.2004 e ne costituisce parte integrante e sostanziale - provvede a concludere i procedimenti di propria competenza in tempi particolarmente congrui ed, in ogni caso, coerenti con le aspettative e gli obiettivi sottesi.

Art. 5

Le aree che, localizzate nel nuovo P.R.G., non siano state interessate da alcuna fase del procedimento dell'adozione delle Varianti ex art. 9 L.R. 28/90, saranno definite in sede di pianificazione generale, in occasione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate in fase di pubblicazione del Nuovo Piano Regolatore Generale.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Lazio

Comune di Roma

